

Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone)

(Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del ...

Disegno, 28.03.07

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 22 maggio 2002¹ sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr);
e in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, del Protocollo del 26 ottobre 2004³ relativo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché dell'Accordo del 21 giugno 2001⁴ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),

In tutta l'ordinanza l'espressione «permesso per dimoranti temporanei» è sostituita con «permesso di soggiorno di breve durata».

Art. 3 Deroche al campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza non si applica ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall'articolo 43 capoverso 1 lettere a-d dell'ordinanza del ...⁵ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

RS

- 1 RS **142.203**
- 2 RS **0.142.112.681**
- 3 RU **2006 995**
- 4 RS **0.632.31**
- 5 RU...; RS

2005-.....

² Le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di contingenti massimi non si applicano ai cittadini di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna e Svezia (vecchi Stati membri della CE)⁶, di Malta e Cipro nonché dell'AELS, il cui statuto è disciplinato dall'articolo 43 capoverso 1 lettere e-h OASA.

³ Le disposizioni del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE in materia di contingenti massimi, di priorità dei lavoratori indigeni e di controlli delle condizioni salariali e lavorative non si applicano ai cittadini di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, (nuovi Stati membri della CE)⁷, il cui statuto è disciplinato dall'articolo 43 capoverso 1 lettere e-h OASA.

Art. 5 Permessi di domicilio CE/AELS

Ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato giusta l'articolo 34 LStr e l'articolo 60 della OASA⁸ nonché giusta gli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.

Art. 6 cpv. 3

³ È applicabile l'articolo 71 OASA⁹.

Art. 7 Procedura di rilascio del visto

(Art. 1 all. I Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K Convenzione AELS)

Per i familiari nonché i prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro della CE o dell'AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del...¹⁰ concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorché sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS o di un permesso di dimora CE/AELS giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.

⁶ Stati membri al momento della firma dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione.

⁷ Nuovi Stati membri al momento della firma del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, esclusi Malta e Cipro.

⁸ RU...; RS....

⁹ RU...; RS....

¹⁰ RU...; RS **142. 211**

Art. 8 Assicurazione del permesso di dimora
(Art. 1 cpv. 1 e 27 cpv. 2 all. I in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2 Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 cpv. 1 e 26 cpv. 2 all. K - Appendice 1 in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2 all. K Convenzione AELS)

Per l'entrata in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa che necessita un permesso di dimora CE/AELS, i cittadini della CE e dell'AELS possono chiedere una garanzia di autorizzazione (art. 5 OASA¹¹).

Art. 9 cpv. 1

¹ Per la procedura di notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini previsti negli articoli 12 e 13 LStr, negli articoli 9-14 OASA¹² e nell'articolo 6 della legge federale dell'8 ottobre 1999¹³ sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché nell'articolo 6 dell'ordinanza del 21 maggio 2003¹⁴ sui lavoratori distaccati in Svizzera.

Art. 12 cpv. 5 primo periodo

⁵ Se adempiono le condizioni in materia di qualifiche di cui all'articolo 23 LStr, i cittadini dei nuovi Stati membri della CE possono essere ammessi per un periodo massimo di quattro mesi indipendentemente dai contingenti massimi per permessi di soggiorno di breve durata.

Art. 14 cpv. 2 secondo periodo

² ... Il permesso è rilasciato se sono rispettati la priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro, i controlli delle condizioni salariali e lavorative nonché le condizioni in materia di qualifiche giusta l'articolo 23 LStr.

Art. 15 cpv. 2

² Per l'ammissione sono applicabili le disposizioni della LStr¹⁵ e della OASA.

Art. 23 cpv. 2

² Per il permesso di domicilio CE/AELS si applica l'articolo 63 LStr.

¹¹ RU...; RS...

¹² RU...; RS...

¹³ RS **823.20**

¹⁴ RS **823.201**

¹⁵ RU...; RS ...

Art. 24 Misure di allontanamento e di respingimento
(Art. 5 all. I Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K
Appendice I Convenzione AELS)

Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali giusta gli articoli 64-68 LStr valgono per tutto il territorio della Svizzera.

Art. 28 Controllo dei permessi

Il controllo dei permessi dei cittadini della CE e dell'AELS da parte dell'UFM è retto dall'articolo 99 LStr e dagli articoli 83 e 85 OASA¹⁶.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁶ RU...; RS ...

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 2004¹ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 59 capoverso 1 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri;

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo e in applicazione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951³ sullo statuto dei rifugiati e dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954⁴ sullo statuto degli apolidi,

Art. 5 cpv. 4

⁴ A una persona ammessa provvisoriamente che possiede un documento di viaggio del suo Stato d'origine o di provenienza è rilasciato, per i motivi menzionati nel capoverso 2, un visto di ritorno. Non è applicabile l'articolo 15 dell'ordinanza del ..⁵ sulla procedura d'entrata e di rilascio del visto.

Art. 21 Archiviazione di dati

I dati non più impiegati permanentemente sono proposti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati che l'Archivio federale ritiene privi d'interesse ai fini dell'archiviazione sono cancellati dall'UFM.

¹ RS 143.5

² RS 142.20

³ RS 0.142.30

⁴ RS 0.142.40

⁵ RU...; RS

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

**Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema
d'informazione centrale sulla migrazione
(Ordinanza SIMIC)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006¹ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione è modificata come segue:

Art. 2 lett. a n. 1

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell'ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:
 1. la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)²,

Art. 6 cpv. 1 lett. a

¹ I servizi menzionati qui sotto notificano i dati seguenti:

- a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all'estero: conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione (Ufficio) i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l'adempimento dei compiti secondo la LStr ,

Art. 9 lett. b n. 6 e lett. d

L'Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

- b. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol):
 6. il servizio incaricato della gestione dell'AFIS: esclusivamente per l'identificazione di persone ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 LStr ,
- d. il Tribunale amministrativo federale: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr;

¹ RS 142.513
² RS 142.20
³ RS 142.20
⁴ RS 142.20

Art. 18 cpv. 4 lett. e ed g

⁴ L'Ufficio cancella i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:

- e. i dati concernenti l'impiego ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 2007⁵ sull'ammissione, sul soggiorno e sull'attività lucrativa sono cancellati dopo dieci anni;
- g. i dati concernenti le dichiarazioni di garanzia sono cancellati dopo dieci anni.

Art. 20 cpv. 2

² L'Ufficio trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l'adempimento dei loro compiti secondo la LStr⁶, la LAsi⁷, la LCit⁸, l'Accordo del 21 giugno 1999⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone nonché l'Accordo del 21 giugno 2001¹⁰ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Art. 22 cpv. 4

⁴ Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell'ordinanza del ¹¹ sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OgeEm-LStr).

Art. 24a Coordinazione con gli Accordi di associazione a Schengen e Dublino

Le modifiche alla presente ordinanza necessarie per l'applicazione degli Accordi di associazione a Schengen¹², sono disciplinate nell'allegato.

⁵ RS.....

⁶ RS **142.20**

⁷ RS **142.31**

⁸ RS **141.0**

⁹ RS **0.142.112.681**

¹⁰ RS **0.632.31**

¹¹ RS

¹² Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS, RS ...; RU ...; FF **2004 5747**); Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS...; RU ...; FF **2004 5795**); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...; RU...; FF **2004 5791**); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS...; RU...; FF); Protocollo del ... tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Catalogo dati SIMIC

N. II 2 sostituzione di un'espressione

"LDDS" con "LStr"

III

- 1 La presente modifica, ad eccezione dell'articolo 24°, entra in vigore il 1° gennaio 2008
- 2 L'articolo 24a entra in vigore insieme all'articolo 127 della legge federale del 16 dicembre 2005¹³ sugli stranieri, al numero V delle modifiche alla legge sull'asilo del 16 dicembre 2005¹⁴ e al capoverso 2 lettera d della disposizione¹⁵ sull'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...)

¹³ RS 142.xx.....

¹⁴ RU 2006 4766

¹⁵ RU 2006 4767

Coordinazione con gli Accordi di associazione a Schengen e Dublino

Con l'entrata in vigore degli Accordi di associazione a Schengen e Dublino l'ordinanza qui di seguito assume il seguente tenore:

Ordinanza del 12 aprile 2006¹ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione

Art. 2 lett. a n. 5, lett. b n. 4

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell'ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:

...

5. Accordi di associazione alla normativa di Schengen (Accordi di associazione a Schengen)²:

- b. dati del settore dell'asilo: i dati personali trattati nell'ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:

...

4. Accordi di associazione a Schengen³:

¹ RS 142.513

² Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS, RS ...; RU ...; FF 2004 5747); Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS...; RU ...; FF 2004 5795); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...; RU...; FF 2004 5791); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS...; RU...; FF ...); Protocollo del ... tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea die riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...).

³ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD, RS..., RU...; FF 2004 5777); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in

Art. 5 cpv. 1 lett. 1

Abrogato

Art. 6 Titolo e cpv. 1 lett. a Notifiche ad altre autorità

(art. 7 cpv. 1 e 2)

¹ I servizi menzionati qui sotto notificano:

- a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all'estero: conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione (Ufficio) i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l'adempimento dei compiti secondo la LStr e gli Accordi di associazione a Schengen⁴.

Art. 6a *Notificazioni da parte delle imprese di trasporto aereo (nuovo)*

Le imprese di trasporto aereo notificano i dati personali secondo l'articolo 104 capoversi 1 e 2 LStr⁵.

Art. 19 cpv. 1

¹ I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, di informazione e di cancellazione sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁶

⁴ Norvegia (RS..., RU...; FF 2004 6493); Protocollo del ... concernente l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo di Danimarca] [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...); Protocollo del ... tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...)

⁵ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS, RS ...; RU ...; FF 2004 5747); Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS...; RU ...; FF 2004 5795); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...; RU...; FF 2004 5791); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS...; RU...; FF ...); Protocollo del ... tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea die riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...)

⁶ Art. 104 LStr nella versione secondo il progetto di messaggio per l'approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e le modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen e Dublino già recepito: Cfr. procedura di consultazione prevista.

sulla protezione dei dati (LPD), dagli articoli 111e-111g LStr⁷ e dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁸ procedura amministrativa.

Art. 20 cpv. 2

² L'Ufficio trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l'adempimento dei loro compiti secondo la LStr⁹, la LA¹⁰, la LCit¹¹, l'Accordo del 21 giugno 1999¹² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, l'Accordo del 21 giugno 2001¹³ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) nonché gli Accordi di associazione a Schengen¹⁴ e gli Accordi di associazione a Dublino.¹⁵

⁶ RS 235.1

⁷ RS 142.20

⁸ RS 172.021

⁹ RS **142.20**

¹⁰ RS **142.31**

¹¹ RS **141.0**

¹² RS **0.142.112.681**

¹³ RS **0.632.31**

¹⁴ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS, RS ...; RU ...; FF **2004** 5747); Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS...; RU ...; FF **2004** 5795); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...; RU...; FF **2004** 5791); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS...; RU...; FF ...); Protocollo del ... tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea che riguardano l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...)

¹⁵ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD, RS..., RU...; FF **2004** 5777); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS..., RU...; FF **2004** 6493); Protocollo del ... concernente l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo di Danimarca] [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...); Protocollo del ... tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...)

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																				
					PS *	UCL	OCF *	CP	ASC	fedpol				TAF I	CC	RSE *	DFA E *	TAF II	UF G	COM	Cit	CDF	SCA R	AFC	
	I	II	III	IV						I	II	III	IV	II											
II. eDossier																									
Informazioni in merito al documento																									
Categorie (LDDS, LAsi, LCit)	B	B	B	B	A									A				A							
Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																				
					PS *	UCL	OCF *	CP	ASC	fedpol				TAF I	CC	RSE *	DFA E *	TAF II	UF G	COM	Cit	CDF	SCA R	AFC	
	I	II	III	IV						I	II	III	IV	II											
4. Procedura API																									
<i>a. Dati personali</i>																									
Cognome*	B	B	B	B	B			B	A			A	A	A	A	A									
Nome*	B	B	B	B	B			B	A			A	A	A	A	A									
Data di nascita*	B	B	B	B	B			B	A			A	A	A	A	A									
Cittadinanza*	B	B	B	B	B			B	A			A	A	A	A	A									
Tipo di documento di viaggio	B	B	B	B	B			B	A			A	A	A	A	A									

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																			
					PS *	UCL	OCF *	CP	ASC	fedpol				TAF I	CC	RSE *	DFA E *	TAF II	UF G	COM	Cit	CDF	SCA R	AFC
	I	II	III	IV						I	II	III	IV	II										
Numero del documento di viaggio	B	B	B	B	B		B	A		A	A	A	A	A				A						
<i>b. Date di viaggio</i>																								
Aeroporto di destinazione in Svizzera	B	B	B	B	B		B			A	A	A	A	A				A						
Codice trasporto	B	B	B	B	B		B	A		A	A	A	A	A				A						
Ora di partenza	B	B	B	B	B		B	A		A	A	A	A	A				A						
Ora di arrivo	B	B	B	B	B		B	A		A	A	A	A	A				A						
Luogo di partenza	B	B	B	B	B		B	A		A	A	A	A	A				A						
Numero di passeggeri trasportati	B	B	B	B	B		B	A		A	A	A	A	A				A						

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

(Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEm-LStr)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 123 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStr e dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) nonché dell'Accordo del 21 giugno³ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004⁴.

Art. 3 Assoggettamento

¹ È tenuto a pagare un emolumento chi sollecita una decisione o una prestazione ai sensi dell'articolo 1.

² Le persone che hanno inoltrato una domanda a favore di uno straniero rispondono solidalmente con quest'ultimo.

- 1 RS
- 2 RS **0.142.112.681**
- 3 RS **0.632.31**
- 4 RS **172.041.1**

Art. 4 Determinazione degli emolumenti

¹ Se non è prevista un'aliquota speciale, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

² La tariffa oraria varia da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.

Art. 5 Supplemento

Per le prestazioni che, su domanda, sono fornite d'urgenza o fuori del normale orario di lavoro nonché per decisioni e prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento di base.

Art. 6 Incasso

¹ Gli emolumenti possono essere riscossi anticipatamente, contro rimborso o dietro fatturazione.

² All'estero gli emolumenti vanno pagati anticipatamente nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), gli emolumenti possono essere riscossi in un'altra valuta.

³ Il corso del cambio di cui al capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 7 Emolumenti cantonali

Per gli emolumenti cantonali, la procedura è retta dal diritto cantonale.

Sezione 2: Emolumenti cantonali

Art. 8 Emolumenti massimi

¹ Gli emolumenti cantonali massimi ammontano a:

	Fr.
a. per l'autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l'assicurazione del rilascio di un permesso	95
b. per il rilascio di permessi di breve durata, di dimora o per frontalieri o per il loro rinnovo	95
c. per l'autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione (decisioni interne)	95
d. per il rilascio del permesso di domicilio	95
e. per la proroga di permessi di breve durata, di dimora o per frontalieri	65

	Fr.
f. per la proroga del termine di controllo del libretto per stranieri certificante il domicilio	65
g. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all'estero	65
h. per la proroga del libretto per stranieri di persone ammesse provvisoriamente	65
i. per la sostituzione di un libretto per stranieri	65
j. per il cambiamento di indirizzo nel Comune di domicilio	25
k. per tutte le restanti modifiche al libretto per stranieri	65
l. per un estratto del casellario giudiziale	25
m. per la conferma della notifica dei lavoratori e di lavoratori indipendenti	25

² Per gli stranieri che possono appellarsi all'Accordo di libera circolazione delle persone o all'Accordo AELS, l'emolumento di cui al capoverso 1 lettere a-c ammonta al massimo a 65 franchi.

³ Per i figli non coniugati minori di 18 anni, che possono appellarsi all'Accordo di libera circolazione delle persone o all'Accordo AELS, l'emolumento giusta il capoverso 1 lettere k ed m ammonta a 12.50 franchi, negli altri casi al massimo a 30 franchi.

⁴ Agli stranieri che possono appellarsi all'Accordo di libera circolazione delle persone o all'Accordo AELS, e che presentano un'assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a), la competente autorità cantonale rilascia gratuitamente il permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

⁵ Per le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva un emolumento di gruppo unitaria. Esso ammonta al massimo a dodici emolumenti singoli.

Art. 9 Determinazione degli emolumenti da parte dei Cantoni

I Cantoni possono fissare loro stessi gli emolumenti per altre decisioni o prestazioni di diritto degli stranieri non previsti dall'articolo 8 nonché per le decisioni prese dalle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro in applicazione dell'ordinanza del ...⁵ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa.

⁵ RU...; RS...

Sezione 3: Emolumenti federali

Art. 10 Emolumenti federali

¹ Gli emolumenti dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) ammontano a:

	Fr.
a. per la sospensione provvisoria di un divieto d'entrata	100
b. per l'abrogazione anticipata di un divieto d'entrata	100

² L'emolumento per il trattamento dei dati nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è compreso nell'ammontare dell'emolumento secondo l'articolo 8 ed è prelevata dall'UFM direttamente presso i Cantoni. Esso ammonta al massimo a 10 franchi per straniero. Per il calcolo dell'emolumento da parte dell'UFM sono determinanti:

- la media degli effettivi della popolazione residente straniera al 31 dicembre dell'anno precedente e al 31 agosto dell'anno corrente; e
- le spese annue dell'UFM per la costituzione, l'esercizio e l'ammortamento del SIMIC nonché per l'esecuzione delle prescrizioni della LStr nella misura in cui non sia già previsto un emolumento speciale secondo la presente ordinanza.

Art. 11 Emolumenti per i datori di lavoro

¹ Il calcolo degli emolumenti per le decisioni relative al mercato del lavoro dell'UFM è retto dall'articolo 4.

² Gli emolumenti prelevati per le decisioni prese dalle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro in applicazione dell'ordinanza del...⁶ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, e che sono diretti al datore di lavoro, sono a carico di quest'ultimo.

Sezione 4: Emolumenti per i visti

Art. 12 Emolumenti

¹ L'emolumento ammonta a:

	Fr.
a. per una domanda di visto trattata da una rappresentanza diplomatica o consolare	95
se il visto è rilasciato con una validità di oltre sei mesi, a seconda della durata della validità	fi- 270 no a

⁶ RU...; RS...

	Fr.
b. per un visto rilasciato da un posto di confine svizzero, a seconda dell'onere occasionato	fi- 150 no a
c. per un visto rilasciato dall'UFM o dalle autorità cantonali degli stranieri	75
d. per la modificazione di un visto valido, a seconda dell'onere occasionato	fi- 75 no a

² L'UFM può, in singoli casi, ridurre o condonare l'emolumento se interessi nazionali o la reciprocità lo giustificano.

³ L'emolumento per un visto collettivo è ridotto:

- a. della metà se i beneficiari viaggiano insieme con un passaporto collettivo o un passaporto di famiglia. L'emolumento ammonta a 570 franchi al massimo;
- b. di un quarto se i beneficiari viaggiano con un documento di viaggio individuale ed il visto è apposto su un foglio separato.

⁴ L'autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell'emolumento all'UFM.

⁵ L'UFM può prelevare un emolumento per le decisioni formali di rifiuto del visto. L'ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo; di regola, gli importi massimi giusta i capoversi 1 e 2 non possono essere superati.

Art. 13 Visti esenti da emolumento

¹ I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri:

- a. i minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori e viaggianti con loro;
- b. persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, compresi i funzionari delle organizzazioni intergovernative;
- c. titolari di passaporti ufficiali, in particolare di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale validi;
- d. borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;
- e. borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell'ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;
- f. borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d'istruzione;
- g. familiari delle persone menzionate nelle lettere b-f;

-
- h. visitatori di fiere ed esposizioni svizzere di portata internazionale e particolarmente rilevanti per l'economia svizzera. L'UFM disciplina le particolarità;
 - i. i membri del Comitato olimpico;
 - j. gli stranieri che sono sposati con un cittadino svizzero o che vivono in un'unione domestica registrata con un cittadino svizzero.

³ D'intesa con il DFAE, l'UFM può assoggettare all'emolumento i titolari di passaporti ufficiali rilasciati:

- a. da uno Stato che non accorda la reciprocità;
- b. per scopi che, secondo la prassi costante della Svizzera o il diritto internazionale pubblico, non giustificano questo rilascio.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Coordinazione con gli Accordi di associazione a Schengen

Le modifiche della presente ordinanza, necessarie per l'entrata in vigore degli Accordi di associazione a Schengen⁷, sono regolate nell'allegato.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 20 maggio 1987⁸ sugli emolumenti da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.

⁷ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS, RS ...; RU ...; FF **2004** 5747); Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS...; RU ...; FF **2004** 5795); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...; RU...; FF **2004** 5791); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS...; RU...; FF ...); Protocollo del ... tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea die riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...

⁸ RU **1987** 784

Art. 16 Entrata in vigore

- 1 La presente ordinanza, ad eccezione dell'articolo 14, entra in vigore il 1° gennaio 2008.
- 2 L'articolo 14 entra in vigore insieme all'articolo 127 della legge federale del 16 dicembre 2005⁹

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline
Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie
Huber-Hotz

⁹ **RS 142.20**

Coordinazione con gli Accordi di associazione a Schengen

Con l'entrata in vigore degli Accordi di associazione a Schengen l'ordinanza qui di seguito assume il seguente tenore:

Allegato

(art. 14)

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni nell'ambito della LStr, dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), della Convenzione del 4 gennaio 1960¹¹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e degli Accordi di associazione a Schengen¹².

¹⁰ RS 0.142.112.681

¹¹ RS 0.632.31

¹² Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS, RS ...; RU ...; FF 2004 5747); Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS...; RU ...; FF 2004 5795); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...; RU...; FF 2004 5791); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS...; RU...; FF ...); Protocollo del ... tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea die riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...)

Art. 12 Emolumenti

¹ L'emolumento ammonta¹³ a:

- | | |
|--|-----------------------------|
| | Fr. |
| a. per una domanda di visto trattata da una rappresentanza diplomatica o consolare per un visto del tipo A, B o C (art. 12 cpv. 3 dell'ordinanza del .. ¹⁴ concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto, OPEV), indipendentemente dalla durata di validità; | 95 |
| b. per un visto d'eccezione del tipo A, B o C rilasciato da un posto di confine svizzero; | 95 |
| c. per un visto nazionale del tipo C o C e D rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare; | 95 |
| d. per un visto del tipo C o del tipo C e D rilasciato dall'UFM o dalla polizia cantonale degli stranieri; | 95 |
| e. per un visto collettivo. | 95 più
1.60 a
persona |

²L'UFM può, in singoli casi, ridurre o condonare l'emolumento se interessi nazionali o la reciprocità lo giustificano

³ L'UFM può prelevare un emolumento per le decisioni formali di rifiuto del visto. L'ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo; di regola, gli importi massimi giusta il capoverso 1 non possono essere superati.

⁴ L'autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell'emolumento all'UFM.

Art. 13 cpv.1

¹ I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri:

- a. i minori di 6 anni;
- b. persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, compresi i funzionari delle organizzazioni intergovernative;
- c. titolari di passaporti ufficiali;
- d. studenti e universitari nonché gli insegnanti accompagnatori nel quadro di un viaggio di studio o di formazione;

¹³ GU L 326 del 22.12.2005, p. 89

¹⁴ RU...; RS...

-
- e. ricercatori di Paesi terzi, in applicazione della raccomandazione 2005/761/CE¹⁵;
 - f. borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;
 - g. delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell'ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;
 - h. della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d'istruzione;
 - i. familiari delle persone menzionate nelle lettere b–h;
 - j. visitatori di fiere ed esposizioni svizzere di portata internazionale e particolarmente rilevanti per l'economia svizzera. L'UFM disciplina le particolarità;
 - k. i membri del Comitato olimpico;
 - l. gli stranieri che sono sposati con un cittadino svizzero o che vivono in un'unione domestica registrata con un cittadino svizzero.¹⁶

¹⁵ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica, GU L 289 del 3.11.2005, p. 23.

¹⁶

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

(ODist)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 maggio 2003¹ sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. f

² Per le attività nei seguenti settori la notificazione può avvenire indipendentemente dalla durata del lavoro:

...

f. settore a luci rosse

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 823.201

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004² è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 1 lett. d

¹ L'autorità giudiziaria comunica:

- d. la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC), se del caso indicando che la dichiarazione di nullità è avvenuta sulla base dell'articolo 105 n. 4 CC e che il rapporto di filiazione sorto con eventuali figli nati durante il matrimonio decade (art. 109 cpv. 3 CC);

Art. 51 abrogato

Sezione 3: Matrimoni di cittadini stranieri

Art. 74^{bis} Elusione del diritto degli stranieri

¹ L'ufficiale dello stato civile competente dell'esecuzione della procedura preparatoria o della celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC).

² L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento

² RS 211.112.2

dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di inoltrare documenti che attestino l'esistenza di una vita comune.

³ L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; egli può inoltre sollecitare informazioni anche a altre autorità o a terzi.

⁴ Le autorità sono tenute a fornire tempestivamente e gratuitamente le informazioni richieste.

⁵ L'audizione dei fidanzati e le informazioni scritte o comunicate per telefono sono messe a verbale.

⁶ La decisione dell'ufficiale dello stato civile sul rifiuto di celebrare il matrimonio è comunicata ai fidanzati per iscritto insieme ai rimedi giuridici.

Sezione 3: Unione domestica registrata di cittadini stranieri

Art. 75^{bis}

¹ L'ufficiale dello stato civile competente dell'esecuzione della procedura preliminare o della registrazione dell'unione domestica, si rifiuta di procedere se uno dei partner manifestamente non intende creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 6 cpv. 2 LUD).

² L'ufficiale dello stato civile sente i partner separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I partner hanno la possibilità di inoltrare documenti che attestino l'esistenza di una vita comune.

³ L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; egli può inoltre sollecitare informazioni anche a altre autorità o a terzi.

⁴ Le autorità sono tenute a fornire tempestivamente e gratuitamente le informazioni richieste.

⁵ L'audizione dei partner e le informazioni scritte o comunicate per telefono sono messe a verbale.

⁶ La decisione dell'ufficiale dello stato civile è comunicata ai partner per iscritto insieme ai rimedi giuridici.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
